



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1436

Prot. n. 23/2018-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 112. Autorizzazione alla stipula della convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e il CONI per l'attuazione del progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" anno scolastico 2018/2019.

Il giorno **10 Agosto 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

nei piani di studio provinciali l'educazione motoria riveste un ruolo di grande importanza, in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti da garantire nella scuola primaria. In tale contesto si rende necessario valorizzare le esperienze in atto, al fine di potenziare modelli educativi destinati a sviluppare nuove abitudini e corretti stili di vita tra i giovani avvalendosi di specifiche metodiche proprie dell'educazione motoria.

In tal senso la Giunta provinciale, avvalendosi del CONI, quale interlocutore istituzionale in materia di attività sportiva, in tutte le sue molteplici discipline, ha avviato già negli anni scolastici scorsi un progetto educativo volto a migliorare l'educazione motoria proposta agli studenti nella scuola primaria e destinato a favorire l'instaurazione di un rapporto di collaborazione con gli insegnanti elementari, creando occasioni di formazione per gli stessi.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2018/2019, considerati i risultati positivi conseguiti negli anni scolastici precedenti, si condivide l'opportunità di far proseguire il progetto come richiesto dal Presidente CONI Comitato provinciale di Trento quale ente interlocutore per conto di CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma.

Si ritiene pertanto di sottoscrivere una convenzione con il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma, soggetto istituzionalmente chiamato a presiedere e promuovere la pratica sportiva, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera b ter) e h), e comma 4 della legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 riguardante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Per l'attuazione del progetto, viene stabilito, per l'anno scolastico 2018/2019, un impegno massimo di n. 8.500 ore di attività (di cui n. 2.300 ore per il periodo settembre – dicembre 2018 e n. 6.200 ore per il periodo gennaio – giugno 2019) al costo unitario onnicomprensivo di euro 33,00/ora, tenuto conto di quanto svolto nell'anno scolastico precedente come si desume dalla documentazione presentata sopraccitata. Tale compenso viene ritenuto adeguato in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Il costo orario sarà sostenuto nella misura del 70% dalla Provincia, corrispondente ad euro 23,10 e per il 30% dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie aderenti al progetto, corrispondente ad euro 9,90 orari.

Viene altresì previsto, sempre in riferimento alla proposta formulata dal CONI Comitato provinciale di Trento quale ente interlocutore per conto di CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma nella relazione succitata, un intervento di coordinamento tecnico del progetto per un impegno di n. 450 ore (di cui n. 120 ore per il periodo settembre – dicembre 2018 e n. 330 ore per il periodo gennaio – giugno 2019) al costo unitario onnicomprensivo di euro 33,00 a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Sulla base del riparto dei costi sopra indicato si prevede una spesa massima complessiva a carico della Provincia Autonoma di Trento pari ad euro 211.200,00, di cui euro 196.350,00 per le ore di attività ed euro 14.850,00 per l'intervento di coordinamento tecnico, ed un onere per le Istituzioni scolastiche di euro 84.150,00 che sosterranno con propri fondi.

L'attività di cui al presente provvedimento è autorizzata a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento per la durata dell'anno scolastico 2018/19, ed è finanziata nell'ambito

del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale di cui all'art. 112, comma 2 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al progetto di cui al presente provvedimento è attribuito il codice CIG 758979729F.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse in relazione alla scadenza della Legislatura in corso si da atto che gli stanziamenti disponibili autorizzati sul bilancio per gli esercizi finanziari successivi sono utilizzati accertata la necessità di adempiere alla regolare esecuzione del servizio per tutto l'anno scolastico 2018/19.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
- visto l'art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- visto l'art. 112 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 che istituisce il "Fondo per il miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale";
- visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4.2 del Decreto legislativo 118/2011 ;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, relativamente all'anno scolastico 2018/2019, il progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" volto alla promozione di interventi di miglioramento dell'educazione motoria nelle classi prime e seconde della scuola primaria, secondo le modalità di attuazione previste nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il progetto di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione del presente provvedimento per la durata dell'anno scolastico 2018/19;
3. di autorizzare l'inizio delle attività nelle more della stipula della convenzione. Il corrispettivo dovuto, tuttavia, sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione della convenzione stessa;
4. di approvare lo schema di convenzione che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Provincia Autonoma di Trento e il CONI Comitato Olimpico

Nazionale Italiano di Roma, con sede a Roma in Via Largo Lauro de Bosis 15 (cod. fiscale 01405170588 e P.IVA 00993181007);

5. di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Contratti e Approvvigionamenti alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 4), autorizzando le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni non sostanziali al testo approvato, dando atto che la relativa sottoscrizione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché che la cauzione definitiva da richiedere al CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma è pari al 10% dell’importo del presente affidamento, come previsto dall’art. 31, comma 4) della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 5) del medesimo articolo;
6. di subordinare la stipulazione della convenzione all’acquisizione da parte dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e Approvvigionamenti della relativa documentazione antimafia;
7. di demandare al Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado, quale responsabile del procedimento, la firma della convenzione;
8. di dare atto che il codice CIG relativo alla convenzione oggetto del presente provvedimento, acquisito ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, è il seguente: 758979729F;
9. di stabilire che il costo delle ore di attività effettuate dal CONI presso gli istituti scolastici aderenti al progetto “Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria”, sia sostenuto per il 70% dalla Provincia e per il 30% dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie;
10. di determinare in euro 211.200,00 la spesa massima a carico della Provincia autonoma di Trento per l’attuazione del progetto, con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, di cui euro 196.350,00 per le attività (n. 8.500 ore ad euro 23,10 orari, di cui n. 2.300 ore per il periodo settembre – dicembre 2018 e n. 6.200 ore per il periodo gennaio – giugno 2019) ed euro 14.850,00 per l’intervento di coordinamento tecnico (n. 450 ore ad euro 33,00 orari, di cui n. 120 ore per il periodo settembre – dicembre 2018 e n. 330 ore per il periodo gennaio – giugno 2019);
11. di far fronte alla spesa di euro 211.200,00 prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo:
 - euro 57.090,00 sul capitolo 252706 dell’esercizio finanziario 2018 per la parte di attività settembre – dicembre 2018;
 - euro 154.110,00 sul capitolo 252706 dell’esercizio finanziario 2019 per la parte di attività gennaio – giugno 2019;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 CONVENZIONE

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante
CONVENZIONE

CONVENZIONE

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. ROBERTO CECCATO, nato a Trento il 15.08.1961, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-7/leg. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998

e

(2) CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, con sede in Roma, Via Largo Lauro de Bosis n. 15, codice fiscale 01405170588 e partita iva n. 00993181007, rappresentato da:

- dott. GIOVANNI MALAGO', nato a Roma (RM) il 13.03.1959, che interviene ed agisce nella sua qualità e con i poteri di Presidente pro tempore del suddetto Comitato;

si stipula la seguente CONVENZIONE

ART. 1

(Finalità della convenzione)

1. Al fine di creare e condividere un nuovo significato dell'attività motoria, fisica e sportiva nelle classi prime e seconde della scuola primaria, la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", affida al CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, di seguito denominato "CONI", l'incarico di organizzare e svolgere nelle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie, con riferimento agli studenti delle classi prime e seconde della scuola primaria, specifici interventi diretti a migliorare la motricità generale secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

ART. 2

(Destinatari e natura)

1. Gli interventi di attività motoria sono rivolti agli studenti delle classi prime e seconde delle scuole primarie provinciali e paritarie. Gli interventi sono mirati a promuovere l'attività ludico-motoria anche in funzione propedeutica all'attività sportiva, privilegiando in ogni caso i processi di apprendimento e di acquisizione delle abilità motorie da parte degli studenti.

ART. 3

(Requisiti di professionalità e formazione esperti)

1. Il CONI si avvarrà di esperti con laurea in scienze motorie o diploma ISEF, che verranno formati dallo stesso in merito agli obiettivi educativi previsti dai piani di studio provinciali per il primo biennio della scuola primaria; tale programma di formazione sarà strutturato in almeno tre appuntamenti durante l'anno scolastico, per un complesso di 18 ore. Gli esperti opereranno esclusivamente durante l'attività didattica in compresenza con l'insegnante di classe.

ART. 4

(Modalità di intervento)

1. Il CONI sulla base delle richieste di adesione presentate dalle Istituzioni scolastiche predispone un piano di intervento, che è costituito dalla sommatoria dei singoli progetti per realtà scolastica. A tal fine si prevede un'attività di coordinamento tecnico in capo al CONI, riservando al Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado della Provincia una valutazione della coerenza dei progetti anche in funzione delle ricadute formative sul personale docente della scuola.
2. Il piano di intervento di cui alla presente convenzione può prevedere fino ad un massimo di n. 8.500 ore complessive di attività (di cui n. 2.300 ore per il periodo settembre – dicembre 2018 e n. 6.200 ore per il periodo gennaio – giugno 2019) da svolgere presso le istituzioni scolastiche. Alle ore di attività si aggiungono un massimo di 450 ore per il coordinamento tecnico (di cui n. 120 ore per il periodo settembre – dicembre 2018 e n. 330 ore per il periodo gennaio – giugno 2019).
3. L'attività verrà svolta in ogni classe per un massimo di 20 ore annue, comprese le riunioni di programmazione e valutazione finale con il coordinatore indicato da ciascuna scuola, o rete di scuole, e gli insegnanti di classe che partecipano al progetto. Le riunioni di programmazione e valutazione finale non potranno comunque superare il 10% del monte ore. Fermo restando il limite annuo di 20 ore per classe, l'attività potrà essere svolta accorpando una pluralità di classi per singola ora di lezione.
4. Viene prevista la possibilità di realizzare, a titolo sperimentale su classi prime e classi seconde, una programmazione estesa a 32 ore nel corso della quale sarà promosso un percorso didattico nel quale l'attività motoria sarà integrata con quella di altre discipline. L'applicazione sperimentale sarà previamente concordata con la Provincia.
5. Il CONI, d'intesa con il Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, verifica l'andamento progettuale all'interno delle scuole, attraverso un questionario da somministrare anche ai docenti di classe.

ART. 5

(Formazione docenti di classe e valutazione finale del progetto)

1. Il CONI, al fine della migliore attuazione degli obiettivi previsti dal presente progetto, deve garantire specifici momenti di formazione rivolti al personale docente di classe coinvolto nella programmazione prevista dal piano di intervento.
2. In tale contesto devono essere previsti due momenti di formazione: uno iniziale, in contemporanea con la formazione degli esperti, e uno intermedio articolato in tre sedi territoriali.
3. Il CONI invia al Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado della Provincia, entro il 30 giugno 2019, una relazione sull'attività svolta, nella quale siano resi evidenti i seguenti obiettivi conseguiti:
 - Istituti, plessi e classi che hanno partecipato al progetto,
 - studenti e docenti interessati;
 - ore di attività richieste e svolte;
 - attività di formazione prodotta;
 - attività di monitoraggio sull'operato degli esperti;
 - analisi dei dati emergenti dai questionari in precedenza somministrati.

ART. 6

(Compenso)

1. Il compenso per le attività, comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 33,00 per ogni ora, anche nel caso di accorpamento di più classi.

Il costo orario sarà sostenuto nella misura del 70% dalla Provincia, corrispondente ad euro 23,10 e per il 30% dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie aderenti al progetto, corrispondente ad euro 9,90 orari.

2. Il compenso per il coordinamento tecnico, comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 33,00 per ogni ora ed è interamente a carico della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 7

(Modalità di pagamento)

1. La Provincia provvede al pagamento della quota di competenza, corrispondente ad euro 23,10 (ventitreeuro/10) orarie per le ore di attività svolte, e ad euro 33,00 (trentatreeuro/00) orarie per il coordinamento tecnico, in relazione alla prestazione effettivamente svolta dal CONI, sulla base di regolare fattura contenente il riepilogo delle ore realizzate in ciascuna Istituzione scolastica provinciale e paritaria coinvolta nel progetto e il dettaglio delle ore dedicate al coordinamento tecnico. Tale fatturazione, avverrà di norma, nei mesi di dicembre 2018 per la parte settembre-dicembre 2018 e giugno 2019 per la parte gennaio – giugno 2019. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 810 di data 9 aprile 2009, in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.

2. Le Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie provvedono al pagamento della quota di competenza, corrispondente a euro 9,90 (noveeuro/90) orarie, in relazione alla prestazione effettivamente svolta dal CONI, sulla base di regolare fattura contenente il riepilogo delle ore svolte presso ciascuna di esse. Tale fatturazione di norma, avverrà nei mesi di dicembre 2018 per la parte settembre-dicembre 2018 e giugno 2019 per la parte gennaio – giugno 2019. La liquidazione della spesa è disposta secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche stesse.

ART. 8

(Modalità di realizzazione del servizio)

1. Le Istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto “Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria” formalizzano al CONI l’impegno a corrispondere la quota di loro competenza;

2. Il CONI al momento di accogliere l’adesione della singola Istituzione scolastica è consapevole del fatto che la scuola stessa è tenuta a corrispondere l’importo di euro 9,90 (noveeuro/90) orarie in relazione alla prestazione effettivamente svolta dal CONI;

3. Alla Provincia Autonoma di Trento non potrà essere richiesto in nessun caso il pagamento di ulteriori corrispettivi per le prestazioni svolte ai sensi dell’art. 6 comma 1 della presente convenzione.

ART. 9

(Durata della convenzione e facoltà di recesso)

1. Le attività di cui alla presente convenzione si esplicano con riferimento all’anno scolastico 2018/2019 a decorrere dalla data adozione del presente provvedimento per la durata dell’anno scolastico 2018/19. Le attività potranno iniziare nelle more della stipula della convenzione e, in tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l’avvenuta formalizzazione della medesima.

2. E' facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualunque momento, con preavviso alla controparte di almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, tramite raccomandata A/R.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'incaricato, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.

ART. 10

(Definizione controversie)

1. Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il CONI , che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 11

(Responsabilità verso terzi)

1. Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purchè non direttamente imputabile alla Provincia, fa carico al CONI .

ART. 12

(Accertamenti e verifiche)

1. La Provincia, attraverso propri funzionari o esperti allo scopo incaricati, potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alla qualità delle prestazioni erogate dal CONI nelle classi partecipanti al progetto nonché in merito all'effettivo svolgimento delle ore stabilite all'art. 4 e 5 della presente convenzione. A tale scopo il CONI fornirà tutti i dati richiesti.

ART. 13

(Cauzione)

1. Il Coni ha costituito la cauzione di euro _____ pari al 10% del valore contrattuale prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante_____.

ART. 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il CONI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Il codice CIG identificativo del contratto (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi allo stesso) è il seguente: 758979729F .

ART.15

(Disposizioni anticorruzione)

1 .Il CONI, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2 .Il CONI, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso .

3 .A tal fine il CONI dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

Il CONI si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4 .La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al CONI, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 16

(Adempimenti fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del CONI .

2. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni didattiche che si considerano rientranti nell'applicazione dell'IVA come operazioni esenti, essendo assimilabili a quelle previste dall'art. 10, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Il Presidente

- dott. Giovanni Malagò -

Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado

- dott. Roberto Ceccato -